

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2001

	COSTITUZIONE DEL 1948	RIFORMA 2001
I LIVELLI DI AUTONOMIA	Art. 114 La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.	Gli enti autonomi – Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni – costituiscono la Repubblica, insieme allo Stato.
AUTONOMIE SPECIALI	Art. 116 Autonomia speciale per Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.	Conferma le Regioni a statuto speciale. Ma la legge del Parlamento può, su intesa con la Regione interessata, conferire ulteriori forme di autonomia , anche in materia di istruzione, ambiente e beni culturali.
POTERI LEGISLATIVI DELLE REGIONI	Art. 117 Elenca le materie nelle quali le Regioni hanno competenza legislativa nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalle leggi statali.	Inverte il criterio di ripartizione delle competenze legislative: fissa le competenze dello Stato: tutto il resto è demandato alle Regioni . Tra l'altro, riserva allo Stato i livelli essenziali delle prestazioni nella sanità e nei servizi sociali . Le Regioni intervengono nel processo legislativo dell'Unione europea.
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SUSSIDIARIETÀ	Art. 118 Conferisce le funzioni amministrative alle Regioni, che le possono delegare a Comuni e Province.	Tutte le funzioni amministrative spettano ai Comuni o, in base al principio di sussidiarietà , a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. Le istituzioni pubbliche favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini , singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale (sussidiarietà).
AUTONOMIA FINANZIARIA	Art. 119 Prevede in termini generali l'autonomia finanziaria delle Regioni.	Gli enti locali hanno autonomia finanziaria e possono stabilire tributi propri e usufruire di parte del gettito delle tasse statali imposte sul loro territorio. Al fine di garantire l' uguaglianza tra i cittadini , è istituito un fondo perequativo , per i territori con minore capacità fiscale. Lo Stato rimuove gli squilibri economici e sociali tra gli enti locali con risorse aggiuntive.
LIMITI ALLE REGIONI	Art. 120 Prevede i limiti all'attività delle Regioni.	Aggiunge un intervento sostitutivo dello Stato , in caso di gravi inadempienze delle Regioni che ledano l'unità del sistema o i diritti civili e sociali dei cittadini.
REGIONI ENTI LOCALI	Art. 123 <i>Disciplina lo statuto regionale.</i>	Per garantire la consultazione tra Regione ed enti locali è istituito nello statuto di ogni Regione il Consiglio delle autonomie locali.
UFFICI STATALI CONTROLLI	Artt. 124, 125 e 130 <i>Istituisce un commissario di governo in ogni Regione. Si prevedono controlli formali sui singoli atti delle Regioni e degli enti locali.</i>	<i>Abrogati</i> Viene meno la figura del commissario di governo. Questi controlli sono superati .
CONTROLLI SULLE LEGGI REGIONALI	Art. 127 <i>Ogni legge regionale è sottoposta a controllo del governo, che può rinviarla al Consiglio regionale.</i>	Il controllo è soppresso : se il governo ritiene che una legge regionale sia contraria alla Costituzione la impugna direttamente davanti alla Corte costituzionale.

m) L'aut

A Comu
autonom
tributi e
pubblica
Per i terri
perequati
intervent
sviluppo
gli squili
diritti de

n) La par
ai proced

La riforr
e dibattu
mente co
in direzio
rales». In
il testo o
di rappre
parlame
paritaria
che le aff
siglio reg
senso, es
introduz
non inter
corrispon

2. L'AV
NAUB

2.1. Dopo

L'attuazio
spettanze
Commiss
tanti dell
dall'art.
stretta, d